

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>48</u> del Reg. Data: <u>3 / 9 / 2015</u>	Oggetto: Affidamento diretto della gestione dello stadio comunale. Provvedimenti.
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 3 del mese di settembre, alle ore 19,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
DE BIASE	Rag.Angelomichele	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
TEMPESTA	Avv.Giuseppe	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7

Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota prot. 34780 del 25.08.2015 il Dirigente della I Area ha relazionato come segue:

"La gestione di un impianto sportivo rientra a pieno titolo nell'area dei servizi alla persona; è indubbia ed universalmente riconosciuta l'importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell'aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie, della formazione dei giovani. Ad oggi la maggior parte degli impianti sportivi a disposizione dei cittadini è costituita da impianti di proprietà pubblica, per cui diventa indispensabile connotare la definizione di rilevanza economica del servizio sportivo.

La gestione di un impianto sportivo non ha una precisa collocazione nel quadro delle norme relative agli appalti ed agli affidamenti.

Una precisazione importante va fatta riguardo alla natura del servizio nel quale consiste la gestione di un impianto sportivo. In particolar modo va chiarito se trattasi di "appalto di servizi" o di "concessione di servizi". La Commissione Europea chiarisce che: "L'appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell'amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l'amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio"; ne consegue l'individuazione dei soggetti tenuti a pagare il corrispettivo dell'attività svolta. Nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione l'onere di compensare l'attività svolta dal privato. Di conseguenza la concessione di pubblico servizio presuppone non solo il fatto che il servizio sia reso a terzi (e non all'amministrazione) ma anche che il corrispettivo sia tutto o in parte a carico degli utenti.

Nel caso dello Stadio Comunale di Trani, occorre evidenziare che si tratta di appalto di servizi, in quanto il Comune paga al soggetto gestore un corrispettivo necessario per garantire la manutenzione ordinaria della struttura; inoltre i canoni dei singoli soggetti fruitori sono incassati direttamente dal Comune.

Gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1. differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica;*
- 2. rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata pubblicizzazione.*

Secondo costante giurisprudenza e per le definizioni date dalle leggi regionali, si intende per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione; mentre di converso sono impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

Nel caso di specie è evidente che gli introiti derivanti dalla gestione dello stadio di Trani sono insufficienti a garantire la copertura dei costi di gestione, inclusa manutenzione ordinaria; vero che il Comune di Trani corrisponde al soggetto gestore la somma mensile di € 6.500,00 mensili IVA inclusa per il pagamento dei costi relativi. In data 15.08.2015 è scaduto il termine dell'incarico affidato alla Ditta "Polisportiva Ponte Lama" la gestione dell'impianto sportivo comunale di che trattasi; sono prossimi all'avvio i campionati relativi alle attività agonistiche calcistiche e nelle more per la predisposizione di tutti gli atti necessari per eventuale esternalizzazione della

gestione e manutenzione degli impianti sportivi comunali, occorre comunque assicurare la prosecuzione della gestione degli impianti sportivi di cui sopra al fine di evitare un disservizio a tutti coloro che partecipano alle attività sportive; attualmente non vi sono risorse economiche disponibili per affidare all'esterno il servizio di gestione dell'impianto sportivo e la manutenzione dello stesso, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti che hanno limitato per l'Amministrazione la capacità di spesa; nè tantomeno vi sono in forza al Comune figure professionali idonee a gestire il servizio di cui sopra.

Alla luce dei fatti sopra citati, si rende indispensabile procedere all'affidamento diretto per il periodo 31.08.2015/31.12.2015 della gestione dello stadio comunale, senza onere diretto alcuno in capo all'Amministrazione.

La ASD Vigor Trani presenta una situazione debitoria nei confronti del Comune di Trani pari ad € 16.180,00 e che la stessa si è proposta per l'affidamento diretto in gestione della struttura dello stadio, ai fini della compensazione delle relative partite creditorie e debitorie.

Si richiama a tal fine l'art. 9 del D.L. 1.7.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3.8.2009, rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", che detta disposizioni per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; nonché per analogia l'art. 28 quater del D.P.R. 602/1973 e l'art. 1 del D.M. 25.6.2012 per i quali i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per tributi locali. Nel caso della predetta associazione sportiva dilettantistica, si tratta di crediti e debiti non di natura tributaria bensì di natura patrimoniale, per cui la su richiamata normativa non è di immediata applicabilità. Richiamo tuttavia l'attenzione dell'Amministrazione sulla convenienza economica dell'operazione suddetta, atteso che a fronte del canone ordinario corrisposto di € 6.500,00 mensili, pari ad € 26.000,00 totali per mesi 4, si porta in compensazione la minor somma di € 16.180,00, così verificando un risparmio certo per l'ente di € 9.820,00.

In aggiunta a quanto proposto, la stessa ASD potrebbe procedere, sempre in compensazione della stessa partita debitoria, alla ripiantumazione del prato dello stadio; per la corretta esecuzione di tale attività sotto il profilo della trasparenza ed economicità dell'ente, la ASD dovrebbe acquisire n°3 preventivi di specialisti del settore; l'ente rimborserebbe il 50% del costo dell'intervento, ad esecuzione dello stesso e rendicontazione della fattura quietanzata, applicando il principio di esigibilità della spesa. Pertanto al già accertato risparmio di € 9.820,00 si sommerebbe l'ulteriore risparmio del 50% del costo della ripiantumazione del prato.

Si rileva inoltre che l'importo delle poste in compensazione è talmente esiguo da consentire un affidamento diretto, che non vi sono i tempi tecnici per procedere ad una indagine di mercato e che l'unica alternativa a tale procedura sarebbe un affidamento in proroga al precedente gestore, che comporterebbe un esborso economico da parte dell'Amministrazione Comunale e si resta in attesa di atto di indirizzo."

Preso atto che:

- ✓ E' necessario distinguere, nella gestione di strutture sportive, tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in

una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici. Il legislatore ha operato ipotesi di distinzione, inserendo però sempre i servizi sportivi, insieme a quelli culturali e sociali, tra quelli senza rilevanza economica. La gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica è quindi quella che va assistita dall'ente pubblico, poiché la gestione non è in grado di sostenersi da sola. Diversamente, la nozione di appalto di servizi prevede come necessario che la prestazione sia resa in favore dell'ente aggiudicatore e che sia resa a titolo oneroso. La Commissione Europea parte dalla distinzione fra appalto pubblico di servizio e concessione di servizi (2000/C 121/02), secondo la quale si ha appalto pubblico di servizi quando l'amministrazione affida un servizio dietro pagamento di un corrispettivo.

- ✓ Per quanto attiene al problema che qui interessa, è necessario citare la possibilità di gestione offerta dalla legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003). Con l'art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"), il legislatore ha introdotto profonde innovazioni circa le opportunità gestionali degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, con la finalità di riformare la disciplina del settore sportivo e rispondere alle molteplici istanze di cambiamento avanzate dagli operatori nel corso degli anni. Gli obiettivi di fondo di tale azione sono tesi a favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici, agevolando l'affidamento a società sportive caratterizzate dall'elemento volontario o con caratteristiche tipiche di un nuovo soggetto definibile quale "impresa sportiva senza fini di lucro", un soggetto di natura ibrida che risponde sia a norme civilistiche che in materia di ordinamento sportivo, nell'ottica principale del risparmio di costi, soddisfacendo gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal "patto di stabilità", disciplinato dall'art. 29 della L. Finanziaria 2003. L'art. 90, comma 24 della Legge Finanziaria 2003, introduce il principio di libero accesso e utilizzo degli impianti ai cittadini singoli o in forma associata come segue: *"... l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*. L'art.90 istituisce e disciplina le Società Sportive Dilettantistiche, società di capitali senza finalità di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive del Coni o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Si tratta di società il cui fine è solamente quello di diffondere la pratica sportiva, senza altro scopo, men che meno un qualunque fine lucrativo. Il comma 25 di tale articolo recita: *"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*. Le leggi regionali

finora esistenti disciplinano, senza distinzione di sorta, l'affidamento di tutti gli impianti sportivi di proprietà pubblica, prevedendo come obbligo:

- l'affidamento alle società sportive dilettantistiche (tranne nei casi in cui non ve ne siano);
- l'assenza di finalità di lucro della gestione.

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso dell'impianto dello stadio comunale per lo svolgimento di tutti gli sport praticati in forma associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento in concessione;

Considerato che gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale gestione consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti;

Visto che in data 15.08.2015 è scaduto il termine dell'incarico affidato alla Ditta "Polisportiva Ponte Lama" la gestione dell'impianto sportivo comunale di che trattasi;

Considerato che sono prossimi all'avvio i campionati relativi alle attività agonistiche calcistiche e nelle more della predisposizione di tutti gli atti necessari per eventuale esternalizzazione della gestione e manutenzione degli impianti sportivi comunali, come già previsto dalla delibera di G.C. n.45 del 21/08/2015 di cui sopra al fine di evitare un disservizio a tutti coloro che partecipano alle attività sportive nonché l'ulteriore deterioramento dell'impianto;

Richiamata e condivisa la relazione del dirigente della I[^] Area prot. 34780 del 25.08.2015;

Ritenuto alla luce dei fatti sopra citati e di quanto relazionato che si possa procedere all'affidamento diretto per il periodo fino al 31.12.2015 della gestione dello stadio comunale, con affidamento (su proposta) alla ASD Vigor Trani, senza ulteriori esborsi finanziari in capo all'Amministrazione; anche in considerazione del valore economico in oggetto, al di sotto del limite di cui all'art.125 c.11 D.Lgs. n.163/2006 (40.000 €)

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dalla dirigente di area AAGG. e II. e Servizi alle Persone dott.ssa Caterina Navach, in data 27/08/2015;

Acquisito il parere di regolarità contabile, in atti, espresso dalla dirigente ad interim, del Settore Finanziario dott.ssa Caterina Navach, in data 27/08/2015, ai sensi dell'art. 49 comma 1 TUEL;

Con voti unanimi, resi ed ottenuti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di far propria e condividere la relazione prot. 34780 del 27.08.2015 del dirigente della I[^] Area;
3. di fornire indirizzo al dirigente di procedere all'affidamento del servizio di gestione temporanea dello stadio comunale, comprensivo della manutenzione ordinaria dello stesso fino a tutto il 31.12.2015, con affidamento alla ASD Vigor Trani a seguito della proposta presentata da quest'ultima, che è la società sportiva di calcio che utilizza l'impianto in questione;

4. di stabilire che il soggetto affidatario non riceverà alcun corrispettivo per il servizio di che trattasi in quanto saranno portate a compensazione di tale servizio le partite debitorie per complessivi € 16.180,00 che la stessa ha in esposizione nei confronti del Comune di Trani;
5. di stabilire che la ASD Vigor Trani provveda ad acquisire n°3 preventivi in forma ufficiale per la ripiantumazione del prato, provveda alla stessa e rendiconti all'Amministrazione Comunale, che procederà al rimborso del 50% della somma così spesa, con imputazione sul capitolo 2490 secondo il principio di esigibilità della spesa;
6. di demandare al competente dirigente per l'acquisizione di integrale atto di accettazione delle condizioni prescritte dalla presente proposta di deliberazione da trasfondere in idoneo atto negoziale.
7. di demandare al dirigente dell'Area Finanziaria per gli adempimenti correlati alla compensazione delle poste debitorie e creditorie di che trattasi.

Con successiva separata unanime votazione, attesa la necessità di procedere a quanto previsto per evitare interruzione della fruizione del bene di che trattasi,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.L.gs. n.267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to dott. Carlo Casalino

F.to avv. Amedeo Bottaro

N° 3541 reg. pubblic.


IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal - 7 SET 2015 al 21 SET 2015 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, - 7 SET 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18-8.2000)

Trani, - 7 SET 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, - 7 SET 2015



Il Funzionario delegato
dott. Carlo Casalino